

Legislazione UE Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale



notiziario n. **10** ottobre 2010

SOMMARIO

Legislazione

Decisione 2010/585/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010

Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010

Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010

Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2010

Direttiva 2010/66/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2010

Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010

Giurisprudenza Comunitaria

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 ott. 2010, proc. C 173/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 ott. 2010, proc. C 515/08

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 ott. 2010, proc. C 224/09

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 ott. 2010, proc. C 222/09

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 ott. 2010, proc. C 162/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 ott. 2010, proc. riuniti C 53/09 e C 55/09

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 ott. 2010, proc. C 499/08

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 ott. 2010, proc. C 45/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ott. 2010, proc. C 345/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ott. 2010, proc. C 243/09

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 ott. 2010, proc. C 61/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ott. 2010, proc. C 16/09

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ott. 2010, proc. C 570/08

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ott. 2010, proc. C 467/08

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ott. 2010, proc. C 385/09

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 ott. 2010, proc. C 306/09

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ott. 2010, proc. C 242/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 ott. 2010, proc. C 227/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 ott. 2010, proc. C 205/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 ott. 2010, proc. C 81/09

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 ott. 2010, proc. C 97/09

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 ott. 2010, proc. C 367/09


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ott. 2010, proc. C 203/09

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 ott. 2010, proc. C 72/09

Avvertenza:

Per la consultazione dell'intero testo dei documenti qui segnalati, è possibile interrogare i seguenti siti:

- per la legislazione: <http://www.europa.eu.int>
(nella sezione "Documenti" selezionare "Eur-Lex" e successivamente "Legislazione")
- per la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: <http://www.curia.eu.int>
(selezionare i moduli di ricerca nelle pagine dedicate alla Giurisprudenza)
- per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: <http://www.echr.coe.int>
- per le norme di attuazione nazionale: <http://www.gazzettaufficiale.it>

Il testo integrale delle sentenze qui pubblicate e contrassegnate con  può leggersi anche in www.cortedicassazione.it alla voce "Servizio novità"

Segnalazioni o suggerimenti possono essere inviati ai seguenti indirizzi :

FAX Ced 06 6883400
ced.cassazione@giustizia.it

Redazione:
Vincenzo Di Cerbo - coordinatore
Maria Antonietta Di Placido - raccolta materiali
Giovanni Nardelli - realizzazione grafica

Decisione **2010/585/PESC** del Consiglio, del 27 settembre 2010, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 259 dell'1 ottobre 2010, pag. 10.

Regolamento (UE) n. **904/2010** del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 268 del 12 ottobre 2010, pag. 1.

Regolamento (UE) n. **920/2010** della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 270 del 14 ottobre 2010, pag. 1.

Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 271 del 15 ottobre 2010, pag. 3.

Direttiva **2010/66/UE** del Consiglio, del 14 ottobre 2010, recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 275 del 20 ottobre 2010, pag. 1.

Direttiva **2010/63/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 280 del 26 ottobre 2010, pag. 1.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 ottobre 2010

«Previdenza sociale – Libera prestazione dei servizi – Assicurazione malattia – Cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro – Autorizzazione preventiva – Condizioni di applicazione dell'art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Modalità per il rimborso all'iscritto al regime previdenziale delle spese ospedaliere sostenute in un altro Stato membro – Obbligo di un organo giurisdizionale di grado inferiore di conformarsi ad istruzioni impartite da un organo giurisdizionale di grado superiore»

Nel procedimento **C-173/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) con decisione 28 aprile 2009, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2009, nella causa

Georgi Ivanov Elchinov contro Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa

LA CORTE
dichiara

1) Il diritto dell'Unione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, al quale spetti decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede d'impugnazione, sia vincolato, conformemente al diritto nazionale di procedura, da valutazioni formulate in diritto dall'istanza superiore qualora esso ritenga, alla luce dell'interpretazione da esso richiesta alla Corte, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dell'Unione.

2) Gli artt. 49 CE e 22 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, quale modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, ostano alla normativa di uno Stato membro interpretata nel senso che essa escluda, in ogni caso, il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro in assenza di preventiva autorizzazione.

3) Per quanto concerne le cure mediche che non possono

essere prestate nello Stato membro sul cui territorio risiede l'iscritto al regime previdenziale, l'art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, quale modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, deve essere interpretato nel senso che un'autorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), non può essere negata:

– se, quando le prestazioni previste dalla normativa nazionale sono oggetto di un elenco che non menziona in modo esplicito e preciso il metodo di trattamento applicato, bensì definisce alcune tipologie di trattamento rimborsate dall'istituzione competente, è accertato, in applicazione dei consueti principi ermeneutici e in seguito a un esame basato su criteri oggettivi e non discriminatori, prendendo in considerazione tutti gli elementi medici pertinenti e i dati scientifici disponibili, che tale metodo di trattamento corrisponde a tipologie di prestazioni menzionate in detto elenco, e

– se un trattamento alternativo che presenti lo stesso grado di efficacia non può essere erogato in tempo utile nello Stato membro in cui risiede l'iscritto al regime previdenziale.

Lo stesso articolo osta a che gli organi nazionali incaricati di pronunciarsi su una domanda di autorizzazione preventiva possano presumere, in sede di applicazione di questa disposizione, che le cure ospedaliere che non possono essere prestate nello Stato membro in cui risiede l'iscritto al regime previdenziale non rientrino tra le prestazioni il cui rimborso è previsto dalla normativa di questo Stato e, viceversa, che le cure ospedaliere rientranti tra dette prestazioni possano essere fornite in detto Stato membro.

4) Quando è accertato che il diniego di rilascio di un'autorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71, quale modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, non era fondato, e nel frattempo le cure ospedaliere siano state completate e le spese ad esse relative siano state sostenute dall'iscritto al regime previdenziale, il giudice nazionale deve obbligare l'istituzione competente, in osservanza delle norme nazionali di procedura, a rimborsare a detto iscritto l'importo che sarebbe stato normalmente saldato da quest'ultima qualora l'autorizzazione fosse stata debitamente rilasciata.

Quest'importo deve essere pari a quello determinato in base alle norme della legislazione cui è soggetta l'istituzione dello Stato membro nel cui territorio sono state erogate le cure ospedaliere. Qualora l'importo sia inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto applicando la normativa vigente nello Stato membro di residenza in caso di ricovero ospedaliero in quest'ultimo, l'istituzione competente deve inoltre concedere alla persona iscritta al regime previdenziale un rimborso supplementare, corrispondente alla differenza tra questi due importi, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
7 ottobre 2010

«Libera prestazione dei servizi – Artt. 56 TFUE e 57 TFUE – Distacco di lavoratori – Restrizioni – Datori di lavoro stabiliti in un altro Stato membro – Previa registrazione della dichiarazione di distacco – Documenti sociali o di lavoro – Equivalenti dei documenti previsti dalla normativa dello Stato membro ospitante – Copia – Conservazione a disposizione delle autorità nazionali»

Nel procedimento **C-515/08**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) con decisione 3 novembre 2008, pervenuta in cancelleria il 26 novembre 2008, nel procedimento penale a carico di:

Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Limitada

LA CORTE
dichiara

– Gli artt. 56 TFUE e 57 TFUE ostano ad una normativa di uno Stato membro che preveda, per un datore di lavoro avente sede in un altro Stato membro che distacca lavoratori sul territorio del primo Stato, l'invio di una previa dichiarazione di distacco, in quanto l'inizio del distacco previsto sia subordinato alla notifica, a detto datore di lavoro, di un numero di registrazione di tale dichiarazione e le autorità nazionali del primo Stato dispongano di un termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla ricezione di essa per effettuare la notifica in parola.

– Gli artt. 56 TFUE e 57 TFUE non ostano ad una normativa di uno Stato membro che preveda, per un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro che distacca lavoratori sul territorio del primo Stato, di tenere a disposizione delle autorità nazionali di questo, durante il periodo di distacco, una copia dei documenti equivalenti ai documenti sociali o di lavoro richiesti dalla normativa del primo Stato, nonché l'invio della stessa alle dette autorità al termine del periodo di cui trattasi.

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
7 ottobre 2010

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 92/57/CEE – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – Art. 3 – Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute»

Nel procedimento **C-224/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Bolzano con decisione 2 febbraio 2009, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2009, nel procedimento penale a carico di

Martha Nussbaumer

LA CORTE
dichiara

L'art. 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato come segue:

– il n. 1 di tale articolo osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all'obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell'opera o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori;

– il n. 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che preveda l'obbligo per il coordinatore della realizzazione dell'opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all'allegato II di detta direttiva.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
7 ottobre 2010

«Sesta direttiva IVA – Art. 9, n. 2, lett. c) ed e) – Lavori di ricerca e di sviluppo effettuati da ingegneri – Determinazione del luogo della prestazione di servizi»

Nel procedimento **C-222/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia), con decisione 23 aprile 2009, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2009, nella causa

Kronospan Mielec sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

LA CORTE
dichiara

Prestazioni di servizi consistenti nell'esecuzione di lavori di ricerca e sviluppo in materia ambientale e tecnologica, effettuate da ingegneri stabiliti in uno Stato membro su incarico e a favore di un destinatario stabilito in un altro Stato membro, devono essere qualificate come «prestazioni di ingegneri» a norma dell'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
7 ottobre 2010

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Art. 16 – Diritto di soggiorno permanente – Applicazione nel tempo – Periodi precedenti alla scadenza del termine di trasposizione»

Nel procedimento **C-162/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione 10 marzo 2009, pervenuta in cancelleria l'8 maggio 2009, nella causa

Secretary of State for Work and Pensions contro Taous Lassel, The Child Poverty Action Group

LA CORTE
dichiara

L'art. 16, nn. 1 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE deve essere interpretato nel senso che:

– *devono essere presi in considerazione, ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente di cui all'art. 16, n. 1, della citata direttiva, soggiorni ininterrotti di cinque anni, conclusi prima della data di trasposizione della stessa, vale a dire il 30 aprile 2006, conformemente a strumenti di diritto dell'Unione antecedenti a tale data e*

– *le assenze dallo Stato membro ospitante di durata inferiore a due anni consecutivi, verificatesi prima del 30 aprile 2006 e successivamente ad un periodo di soggiorno legale ininterrotto di cinque anni concluso prima di tale data, non sono tali da pregiudicare l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente di cui al citato art. 16, n. 1.*

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
7 ottobre 2010

«Sesta direttiva IVA – Base imponibile – Sistema di promozione delle vendite – Programma di fidelizzazione che permette ai clienti di ricevere punti presso i rivenditori e di convertirli in premi di fedeltà – Pagamenti effettuati dal gestore del programma ai fornitori che cedono i premi di fedeltà – Pagamenti effettuati dal rivenditore al gestore del programma che cede i premi di fedeltà»

Nei procedimenti riuniti **C-53/09** e **C-55/09**, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla House of Lords (Regno Unito), con decisioni 15 dicembre 2008, pervenute in cancelleria rispettivamente il 6 ed il 9 febbraio 2009, nelle cause Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contro Loyalty Management UK Ltd, Baxi Group Ltd

LA CORTE
dichiara

Nell'ambito di un programma di fidelizzazione della clientela come quello di cui alle cause principali, gli artt. 5, 6, 11, A, n. 1, lett. a), e 17, n. 2, nella formulazione risultante dall'art. 28 septies, punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, devono essere interpretati nel senso che:

– *i pagamenti effettuati dal gestore del programma in questione ai fornitori che cedono premi di fedeltà ai clienti devono essere considerati, nel procedimento C-53/09, il corrispettivo versato da un terzo di una cessione di beni a detti clienti o, eventualmente, di una prestazione di servizi fornita ai medesimi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se tali pagamenti includano anche il corrispettivo di una prestazione di servizi corrispondente a una prestazione distinta, e*

– *i pagamenti effettuati dallo sponsor al gestore del programma in questione che cede premi di fedeltà ai clienti devono essere considerati, nel procedimento C-55/09, in parte, il corrispettivo versato da un terzo di una cessione di beni a detti clienti e, in parte, il corrispettivo di una prestazione di servizi resa dal gestore del programma in questione in favore di tale sponsor.*

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
12 ottobre 2010

«Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sull'età – Mancato versamento di indennità di licenziamento ai lavoratori che possono beneficiare di una pensione di vecchiaia»

Nel procedimento **C-499/08**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca), con decisione 14 novembre 2008, pervenuta in cancelleria il 19 novembre 2008, nella causa

Ingeniørforeningen i Danmark, contro Region Syddanmark

LA CORTE
dichiara

Gli artt. 2 e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in forza della quale i lavoratori aventi titolo per beneficiare di una pensione di vecchiaia versata dal proprio datore di lavoro ai sensi di un regime previdenziale al quale hanno aderito prima di aver raggiunto i 50 anni di età non possono, in ragione di tale solo fatto, beneficiare di un'indennità speciale di licenziamento destinata a favorire il reinserimento professionale dei lavoratori aventi un'anzianità di servizio superiore ai dodici anni nell'impresa.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
12 ottobre 2010

«Direttiva 2000/78/CE – Discriminazioni fondate sull'età – Cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile»

Nel procedimento **C-45/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Arbeitsgericht Hamburg (Germania), con decisione 20 gennaio 2009, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 2009, nella causa

Gisela Rosenblatt contro Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH

LA CORTE
dichiara

1) *L'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale come l'art. 10, punto 5, della legge generale sulla parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), in forza della quale sono considerate valide le clausole di cessazione automatica dei rapporti di lavoro per raggiungimento da parte del lavoratore subordinato dell'età pensionabile, nei limiti in cui, da un lato, detta disposizione sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima relativa alla politica*

dell'occupazione e di mercato del lavoro e, dall'altro, i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. L'attuazione di tale disposizione mediante un contratto collettivo non è di per sé esente da qualsiasi controllo giurisdizionale, bensì, conformemente ai dettami dell'art. 6, n. 1, di tale direttiva, deve anch'essa perseguire una siffatta finalità legittima in modo appropriato e necessario.

2) L'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una misura come la clausola di cessazione automatica dei rapporti di lavoro dei lavoratori subordinati che hanno raggiunto l'età pensionabile di 65 anni prevista all'art. 19, punto 8, del contratto collettivo applicabile erga omnes per i lavoratori subordinati del settore delle pulizie industriali (*Allgemeingültiger Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung*).

3) Gli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro dichiari applicabile erga omnes un contratto collettivo come quello di cui trattasi nella causa principale, a condizione che esso non privi i lavoratori che ricadono nella sfera di applicazione di detto contratto collettivo della protezione offerta loro dalle citate disposizioni contro le discriminazioni fondate sull'età.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 ottobre 2010

«Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Titolo III, capitolo 1 – Artt. 28, 28 bis e 33 – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Art. 29 – Libera circolazione delle persone – Artt. 21 TFUE e 45 TFUE – Prestazioni dell'assicurazione malattia – Titolari di pensione di vecchiaia o di rendita per incapacità lavorativa – Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato debitore della pensione o della rendita – Fornitura di prestazioni in natura nello Stato di residenza a carico dello Stato debitore – Mancanza di iscrizione nello Stato di residenza – Obbligo di pagamento dei contributi nello Stato debitore – Modifica della legislazione nazionale dello Stato debitore – Continuità dell'assicurazione malattia – Disparità di trattamento fra residenti e non residenti»

Nel procedimento **C-345/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Centrale Raad

van Beroep (Paesi Bassi), con decisione 26 agosto 2009, pervenuta in cancelleria il 27 agosto 2009, nella causa

J. A. van Delft, J. C. Ramaer, J. M. van Willigen, J. F. van der Nat, C. M. Janssen, O. Fokkens contro College voor zorgverzekering

LA CORTE
dichiara

1) Gli artt. 28, 28 bis e 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, in combinato disposto con l'art. 29 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 marzo 2007, n. 311, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nella causa principale, la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di detto Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione dei citati artt. 28 e 28 bis, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall'ente competente di quest'ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenuta sulla pensione o rendita in parola, un contributo a titolo delle prestazioni di cui trattasi, anche allorché detti titolari non sono iscritti presso l'ente competente dello Stato membro in cui risiedono.

2) L'art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nella causa principale, la quale prevede che i titolari di una pensione o di una rendita dovuta a titolo della legislazione di tale Stato, residenti in un altro Stato membro, in cui hanno diritto, in applicazione degli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, alle prestazioni di malattia in natura corrisposte dall'ente competente di quest'ultimo Stato membro, devono versare, sotto forma di trattenute su detta pensione o rendita, un contributo a titolo di siffatte prestazioni, anche qualora i menzionati titolari non siano iscritti presso l'ente competente dello Stato membro di residenza.

Per contro, l'art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale del genere nei limiti in cui essa induca o comporti, punto che spetta al giudice del rinvio accertare, una disparità di trattamento ingiustificata fra residenti e non residenti, relativamente alla garanzia della continuità della protezione globale contro il rischio di malattia

di cui questi beneficiavano nell'ambito di contratti di assicurazione conclusi prima dell'entrata in vigore della normativa in parola.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 ottobre 2010

«Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell'orario di lavoro – Vigili del fuoco occupati nel settore pubblico – Servizi di pronto intervento – Artt. 6, lett. b), e 22, n. 1, primo comma, lett. b) – Durata massima dell'orario settimanale di lavoro – Rifiuto di effettuare un lavoro che superi tale durata – Trasferimento coatto presso un altro servizio – Effetto diretto – Conseguenze per i giudici nazionali»

Nel procedimento **C-243/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Halle (Germania), con decisione 25 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2009, nella causa
Günter Fuß contro Stadt Halle

LA CORTE
dichiara

L'art. 6, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che consente ad un datore di lavoro del settore pubblico di procedere al trasferimento coatto, presso un altro servizio, di un lavoratore occupato come vigile del fuoco in un servizio di pronto intervento, a causa della richiesta del medesimo di rispettare, in quest'ultimo servizio, la durata media massima del lavoro settimanale prevista da suddetta disposizione. La circostanza che tale lavoratore non subisca, per via di questo trasferimento, alcun danno specifico diverso da quello risultante dalla violazione di suddetto art. 6, lett. b), è irrilevante al riguardo.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 ottobre 2010

«Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime di pagamento unico – Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto – Nozione di “ettari ammissibili” – Attività non agricola – Condizioni per l'appartenenza di una superficie agricola ad un'azienda»

Nel procedimento **C-61/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Germania) con decisione 28 gennaio 2009, pervenuta in cancelleria l'11 febbraio 2009, nella causa
Landkreis Bad Dürkheim contro Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

LA CORTE
dichiara

- 1) *L'art. 44, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2006, n. 2013, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che sia considerata ammissibile una superficie la quale, benché utilizzata anche a fini agricoli, sia principalmente destinata alla salvaguardia del paesaggio e alla tutela della natura. Peraltro, il fatto che l'agricoltore sia soggetto alle prescrizioni dell'autorità competente in materia di protezione della natura non priva della sua connotazione agricola un'attività conforme alla definizione di cui all'art. 2, lett. c), del citato regolamento.*
- 2) *L'art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 2013/2006, deve essere interpretato nel senso che:*
 - non è necessario, perché una superficie agricola sia considerata appartenente all'azienda di un agricoltore, che quest'ultimo ne disponga in forza di un contratto di affitto di fondi rustici o di un altro tipo di contratto analogo concluso a titolo oneroso;
 - esso non osta a che sia considerata appartenente ad un'azienda la superficie messa a disposizione dell'agricoltore a

titolo gratuito, laddove l'agricoltore prenda unicamente a carico il pagamento dei contributi all'ente previdenziale di categoria, al fine di farne un uso determinato per un periodo limitato, nel rispetto degli obiettivi di tutela della natura, a condizione che tale agricoltore sia in grado di utilizzare una siffatta superficie con un'autonomia sufficiente per le sue attività agricole per un periodo minimo di dieci mesi, e – è ininfluenza ai fini dell'appartenenza della superficie interessata all'azienda dell'agricoltore il fatto che quest'ultimo sia obbligato ad effettuare dietro compenso taluni compiti per conto di un terzo, qualora tale superficie sia anche utilizzata dall'agricoltore ai fini dell'esercizio della sua attività agricola a suo nome e per proprio conto.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 ottobre 2010

«Previdenza sociale – Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 – Prestazioni familiari – Norme “anticumulo” – Art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71 – Art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 – Figli che risiedono in uno Stato membro insieme con la madre, legittimata a percepire le prestazioni familiari in tale paese, ed il padre dei quali, esercente un'attività lavorativa in Svizzera e legittimato, in teoria, a percepire prestazioni familiari dello stesso tipo a norma della legislazione svizzera, si astiene dal richiedere l'erogazione di tali prestazioni»

Nel procedimento **C-16/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione 30 ottobre 2008, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2009, nella causa

Gudrun Schwemmer contro Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen – Familienkasse

LA CORTE
dichiara

L'art. 76 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e l'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nel loro testo

modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificati dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, devono essere interpretati nel senso che un diritto, non subordinato a condizioni di assicurazione ovvero di occupazione od attività subordinata o autonoma, ad ottenere le prestazioni dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro nel quale un genitore risiede con i figli a favore dei quali tali prestazioni vengono concesse, non può essere parzialmente sospeso in una situazione, come quella oggetto della causa principale, nella quale l'ex coniuge, che è l'altro genitore dei figli di cui trattasi, avrebbe in linea di principio diritto ad ottenere le prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato nel quale egli svolge un'occupazione, ai sensi della sola legislazione nazionale di tale Stato oppure in applicazione dell'art. 73 del citato regolamento n. 1408/71, ma di fatto non percepisca tali prestazioni in quanto non ha presentato una domanda a questo scopo.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
21 ottobre 2010

«Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Art. 2, n. 8 – Organo responsabile delle procedure di ricorso che non ha carattere giurisdizionale – Annullamento della decisione dell'autorità aggiudicatrice di accettare un'offerta – Possibilità per l'autorità aggiudicatrice di proporre ricorso contro tale annullamento dinanzi ad un organo giurisdizionale»

Nel procedimento **C-570/08**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Anotato Dikastirio tis Kypriakis Dimokratias (Cipro), con decisione 27 novembre 2008, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre 2008, nella causa Symvoulío Apochetefseon Lefkosias contro Anatheoritiki Archi Prosforon

LA CORTE
dichiara

L'art. 2, n. 8, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori,

come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretato nel senso che non crea, a carico degli Stati membri, l'obbligo di prevedere, anche a favore delle autorità aggiudicatrici, un mezzo di ricorso a carattere giurisdizionale contro le decisioni degli organi di base non aventi natura giurisdizionale, responsabili delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Tuttavia, tale disposizione non impedisce agli Stati membri di prevedere eventualmente, nei loro rispettivi ordinamenti giuridici, un tale mezzo di ricorso a favore delle autorità aggiudicatrici.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

21 ottobre 2010

«Ravvicinamento delle legislazioni – Diritti d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Eccezione della copia per uso privato – Nozione di “equo compenso” – Interpretazione uniforme – Attuazione da parte degli Stati membri – Criteri – Limiti – Prelievo per copie private applicato a dispositivi, apparecchi e materiali collegati alla riproduzione digitale»

Nel procedimento **C-467/08**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) con ordinanza 15 settembre 2008, pervenuta in cancelleria il 31 ottobre 2008, nel procedimento Padawan SL contro Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes – Sociedad de Gestión de España (AIE), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)

LA CORTE
dichiara

1) La nozione di «equo compenso», di cui all'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società

dell'informazione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che abbiano introdotto l'eccezione per copia privata, a prescindere dalla facoltà riconosciuta dagli Stati medesimi di determinare, entro i limiti imposti dal diritto dell'Unione, segnatamente dalla stessa direttiva, la forma, le modalità di finanziamento e di prelievo nonché l'entità di tale equo compenso.

2) L'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che il «giusto equilibrio» da realizzare tra i soggetti interessati implica che l'equo compenso venga necessariamente determinato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette in conseguenza dell'introduzione dell'eccezione per copia privata. È conforme alle esigenze di tale «giusto equilibrio» prevedere che i soggetti che dispongano di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale e che, a tal titolo, di diritto o di fatto, mettano tali apparecchiature a disposizione degli utenti privati ovvero rendano loro un servizio di riproduzione costituiscano i debitori del finanziamento dell'equo compenso, tenuto conto che tali soggetti dispongono della possibilità di ripercuotere l'onere reale del finanziamento sugli utenti privati.

3) L'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che è necessario un collegamento tra l'applicazione del prelievo destinato a finanziare l'equo compenso con riguardo alle apparecchiature, ai dispositivi nonché ai supporti di riproduzione digitale ed il presunto uso di questi ultimi a fini di riproduzione privata. Conseguentemente, l'applicazione indiscriminata del prelievo per copie private, segnatamente nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché di supporti di riproduzione digitale non messi a disposizione di utenti privati e manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato, non risulta conforme con la direttiva 2001/29.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

21 ottobre 2010

«Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte – Normativa nazionale che esclude il diritto alla

detrazione per beni rivenduti prima della registrazione del soggetto passivo ai fini dell'IVA»

Nel procedimento **C-385/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituania), con decisione 21 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2009, nella causa

Nidera Handelscompagnie BV contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

LA CORTE
dichiara

La direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, il quale soddisfi i requisiti sostanziali per detrarre quest'ultima conformemente alle disposizioni di tale direttiva e che si registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole a decorrere dalla realizzazione delle operazioni che danno luogo al diritto alla detrazione, possa essere privato della possibilità di esercitare tale diritto da parte di una normativa nazionale che vieta la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto di beni qualora tale soggetto passivo non si sia registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto prima d'impiegare questi ultimi ai fini della sua attività imponibile.

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
21 ottobre 2010

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna fra Stati membri – Art. 4 – Motivi di non esecuzione facoltativa – Art. 4, punto 6 – Mandato d'arresto emesso ai fini dell'esecuzione di una pena – Art. 5 – Garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire – Art. 5, punto 1 – Condanna in contumacia – Art. 5, punto 3 – Mandato d'arresto emesso ai fini di un'azione penale – Consegna subordinata alla condizione che la persona

ricercata sia rinvia nel Stato membro di esecuzione – Applicazione congiunta dei punti 1 e 3 dell'art. 5 – Compatibilità»

Nel procedimento **C-306/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 35 UE, presentata dalla Cour constitutionnelle (Belgio), con decisione 24 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2009, nella causa relativa all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di I. B.

LA CORTE
dichiara

Gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri devono essere interpretati nel senso che, quando lo Stato membro di esecuzione interessato abbia attuato l'art. 5, punti 1 e 3, di detta decisione quadro nel suo ordinamento giuridico interno, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena pronunciata in contumacia ai sensi del citato art. 5, punto 1, può essere subordinata alla condizione che la persona interessata, cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, sia rinvia in quest'ultimo per, eventualmente, scontarvi la pena che sia pronunciata nei suoi confronti in esito ad un nuovo procedimento giudiziario svolto in sua presenza nello Stato membro emittente.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
21 ottobre 2010

«Politica sociale – Trasferimenti di imprese – Direttiva 2001/23/CE – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Gruppo di società in cui i dipendenti sono impiegati da una società “datrice di lavoro” e assegnati permanentemente ad una società di “gestione” – Trasferimento di una società di gestione»

Nel procedimento **C-242/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi), con decisione 30 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2009, nella causa

Albron Catering BV contro FNV Bondgenoten,
John Roest

LA CORTE
dichiara

In caso di trasferimento, ai sensi della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, di un'impresa appartenente ad un gruppo ad un'impresa esterna al gruppo, può essere considerata un «cedente», ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. a), di detta direttiva, anche l'impresa del gruppo cui i lavoratori erano permanentemente assegnati senza essere tuttavia vincolati ad essa da un contratto di lavoro, sebbene vi sia in seno al gruppo un'impresa alla quale i lavoratori interessati erano vincolati da siffatto contratto di lavoro.

Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele aschetto, Frederica Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzio, Enrico Pozzato, Gaetano Danilo Ranzani, Pergiani Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti contro Comune di Torino

LA CORTE
dichiara

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
21 ottobre 2010

«Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell'orario di lavoro – Agenti di polizia municipale – Direttiva 93/104/CE – Direttiva 93/104/CE come modificata dalla direttiva 2000/34/CE – Direttiva 2003/88/CE – Artt. 5, 17 e 18 – Durata massima dell'orario settimanale di lavoro – Contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale – Deroghe relative al riposo settimanale differito e al riposo compensativo – Effetto diretto – Interpretazione conforme»

Nel procedimento **C-227/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, con decisione 3 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 22 giugno 2009, nella causa

Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro, Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia

1) *L'art. 17, n. 3, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, tanto nella versione originale quanto in quella modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, ha una portata autonoma rispetto al n. 2 di questo stesso articolo, cosicché la circostanza che una professione non sia menzionata in detto n. 2 non impedirebbe che essa possa rientrare nella deroga prevista all'art. 17, n. 3, della direttiva 93/104, nelle due versioni summenzionate.*

2) *In circostanze come quelle di cui alla causa principale, le deroghe facoltative previste dall'art. 17 delle direttive 93/104 e 93/104 come modificata dalla direttiva 2000/34 nonché, eventualmente, dagli artt. 17 e/o 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, non possono essere invocate contro singoli come i ricorrenti nella causa principale. Inoltre, tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che consentono oppure vietano di applicare contratti collettivi come quelli di cui alla causa principale, poiché l'applicazione di questi ultimi dipende dal diritto interno.*

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
21 ottobre 2010

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI – Posizione della vittima nel procedimento penale – Nozione di “vittima” – Persona giuridica – Mediazione penale nell’ambito del procedimento penale – Modalità d’applicazione»

Nel procedimento **C-205/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 35 UE, dal Szombathelyi Városi Bíróság (Ungheria) con decisione 22 aprile 2009, pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2009, nel procedimento penale a carico di Emil Eredics, Mária Vassné Sári

LA CORTE
dichiara

1) *Gli artt. 1, lett. a), e 10 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della promozione della mediazione nei procedimenti penali prevista al citato art. 10, n. 1, la nozione di «vittima» non include le persone giuridiche.*

2) *L’art. 10 della decisione quadro 2001/220 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a consentire il ricorso alla mediazione per tutti i reati il cui elemento oggettivo, come definito dalla normativa nazionale, corrisponda in sostanza a quello dei reati per i quali la mediazione è espressamente prevista da tale normativa.*

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

21 ottobre 2010

«Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Diritto delle società – Prima direttiva 68/151/CEE – Società per azioni appartenente al settore della stampa e della televisione – Società e azionista che detiene più del 2,5% delle azioni – Ammenda amministrativa congiunta e solidale»

Nel procedimento **C-81/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con decisione 17 ottobre 2008,

pervenuta in cancelleria il 25 febbraio 2009, nella causa

Idryma Typou AE contro Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

LA CORTE
dichiara

1) *La prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell’art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale come l’art. 4, n. 3, della legge n. 2328/1995, "Regime giuridico delle televisioni private e delle radio locali, regolamentazione delle questioni connesse al mercato radiotelevisivo e altre disposizioni", come modificata dalla legge n. 2644/1998, "relativa alla prestazione di servizi radiofonici e televisivi a pagamento", secondo cui le ammende previste ai commi precedenti di tale articolo per la violazione della normativa e delle regole deontologiche a disciplina del funzionamento delle emittenti televisive vengono inflitte, congiuntamente e solidalmente, non soltanto alla società titolare della licenza di costituire e gestire un'emittente televisiva, ma anche a tutti i soci detentori di un pacchetto azionario superiore al 2,5% del capitale.*

2) *Gli artt. 49 TFUE e 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a tale normativa nazionale.*

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
26 ottobre 2010

«Sesta direttiva IVA – Artt. 24, n. 3, e 28 decies – Direttiva 2006/112/CE – Art. 283, n. 1, lett. c) – Validità – Artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE – Nozione di “cifra d’affari annua”»

Nel procedimento **C-97/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austria), con decisione 4 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il 10 marzo 2009, nella causa

Ingrid Schmelz contro Finanzamt Waldviertel

LA CORTE
dichiara

Gli artt. 24 e 24 bis della direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, nonché gli artt. 284-287 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che la nozione di «cifra d'affari annua» riguarda il volume d'affari di un'impresa realizzato in un anno nello Stato membro in cui è stabilita.

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
28 ottobre 2010

«Rinvio pregiudiziale – Lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Artt. 1, 3, n. 1, terzo comma, 5 e 7 – Regolamento (CEE) n. 3665/87 – Artt. 11 e 18, n. 2, lett. c) – Nozione di operatore economico – Persone che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità – Persone tenute a rispondere dell'irregolarità o a evitare che sia commessa – Sanzione amministrativa – Effetto diretto – Prescrizione delle azioni giudiziarie – Interruzione»

Nel procedimento **C-367/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio), con decisione 8 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 14 settembre 2009, nella causa Belgisch Interventie- en Restitutiebureau contro SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

LA CORTE
dichiara

1) Gli artt. 5 e 7 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, non vanno applicati in modo tale che una sanzione amministrativa possa essere inflitta unicamente in base a tali disposizioni, dal momento che, nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'applicazione di una sanzione amministrativa ad una categoria di soggetti richiede che, prima della commissione dell'irregolarità di cui trattasi, il legislatore dell'Unione abbia adottato una normativa settoriale che definisca siffatta sanzione e le condizioni della sua applicazione a detta categoria di soggetti o, eventualmente, qualora una simile normativa non sia stata ancora adottata a livello dell'Unione, che il diritto dello Stato membro in cui l'irregolarità in questione è stata commessa abbia previsto

l'imposizione di una sanzione amministrativa alla suddetta categoria di soggetti.

2) In circostanze come quelle di cui alla causa principale, in cui la normativa settoriale dell'Unione non prevedeva ancora l'obbligo a carico degli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci nel caso in cui una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciuta da uno Stato membro abbia rilasciato falsi attestati, l'art. 7 del regolamento n. 2988/95 non osta a che gli Stati membri applichino una sanzione a tale società in qualità di persona che ha «partecipato all'esecuzione dell'irregolarità» o di persona che è «tenuta a rispondere» della medesima ai sensi di detta disposizione, a condizione tuttavia che l'applicazione di una simile sanzione abbia un fondamento giuridico chiaro e inequivocabile, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3) In circostanze come quelle di cui alla causa principale, la comunicazione, ad una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza che abbia rilasciato un attestato di immissione in consumo per una specifica operazione di esportazione, di un verbale d'inchiesta che evidenzi un'irregolarità collegata a tale operazione, la trasmissione a detta società della richiesta di esibire documenti supplementari al fine di accertare l'effettività dell'immissione in consumo nonché l'invio di una lettera raccomandata di irrogazione di una sanzione a tale società per aver partecipato all'esecuzione di un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95 costituiscono atti sufficientemente precisi portati a conoscenza della persona interessata ed aventi natura istruttoria o volti a perseguire l'irregolarità che, di conseguenza, interrompono la prescrizione delle azioni giudiziarie ai sensi dell'art. 3, n. 1, terzo comma, di detto regolamento.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
28 ottobre 2010

«Direttiva 86/653/CEE – Agenti commerciali indipendenti – Scioglimento del contratto di agenzia da parte del preponente – Diritto dell'agente ad un'indennità»

Nel procedimento **C-203/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 29 aprile 2009, pervenuta in cancelleria l'8 giugno 2009, nella causa Volvo Car Germany GmbH contro Autohof Weidensdorf GmbH

LA CORTE
dichiara

L'art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta a che un agente commerciale indipendente venga privato della sua indennità di clientela qualora il preponente dimostri l'esistenza di un inadempimento di tale agente, verificatosi dopo la notifica del recesso dal contratto mediante preavviso e prima della scadenza di quest'ultimo, che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal contratto in parola.

Nel procedimento **C-72/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione 10 febbraio 2009, pervenuta in cancelleria il 18 febbraio 2009, nella causa

Établissements Rimbaud SA contro Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

LA CORTE
dichiara

L'art. 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che esoneri dall'imposta sul valore commerciale degli immobili situati nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea le società che hanno la sede sociale nel territorio di tale Stato e che subordini detta esenzione, per una società la cui sede si trovi nel territorio di uno Stato terzo membro dello Spazio economico europeo, all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa stipulata tra detto Stato membro e tale Stato terzo allo scopo di contrastare l'evasione e l'elusione fiscali, ovvero alla circostanza che, in forza dell'applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla nazionalità, tali persone giuridiche non debbano essere assoggettate ad un'imposizione maggiormente onerosa rispetto a quella cui sono assoggettate le società stabilite nel territorio di uno Stato membro.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
28 ottobre 2010

«Fiscalità diretta – Libera circolazione dei capitali – Persone giuridiche aventi sede in un paese terzo, membro dello Spazio economico europeo – Possesso di immobili situati in uno Stato membro – Imposta sul valore commerciale degli immobili – Diniego dell'esenzione – Lotta contro l'evasione fiscale – Valutazione con riferimento all'accordo SEE»



Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour
00193 - Roma